

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SARTORI, IANNIELLO, NIEDDU, ZANGARA, BOSCO, PINTO, LAURIA, SALERNO, AZZARÀ, D'AMELIO, DI LEMBO, DELL'OSSO, EMO CAPODILISTA, TOTH, DI STEFANO e MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1988

Agevolazioni per i non vedenti sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico

ONOREVOLI SENATORI. — Lo spirito a cui si ispira il presente disegno di legge è evidente. Con questo provvedimento si vuole infatti dare una risposta chiara e precisa a tutti quei non vedenti i quali desiderano, e ne hanno diritto, garantirsi un certo grado di autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita.

La loro esigenza di muoversi con agilità e disinvoltura in un traffico cittadino sempre più caotico ed impazzito e il loro bisogno di entrare in edifici, in supermercati, quasi sempre non privi di barriere architettoniche e, soprattutto, la necessità di eludere l'indifferenza spesso impietosa di cittadini poco attenti alle difficoltà altrui, costituiscono un motivo più che sufficiente per spingere i non vedenti a richiedere che il cane guida, dotato di tutti gli accorgimenti necessari, possa avere accesso

gratuitamente ai mezzi di trasporto pubblici e possa entrare liberamente nei pubblici esercizi. Il bastone bianco per il cieco è senza dubbio un ausilio indispensabile, ma non sufficiente. Per questo molti privi di vista richiedono l'aiuto del cane guida, un animale appositamente preparato, affettuoso, fedele, sensibile e facilmente distinguibile per il contrassegno che indossa nell'esercizio della sua funzione.

Onorevoli senatori, riteniamo che non siano necessarie tante parole per dimostrare la validità del contenuto di questo disegno di legge e che la sensibilità di tutti, viva e vigile, ne consenta una rapida soluzione per dare ai non vedenti non solo una giusta risposta ad attese troppo lunghe, ma per offrire ancora una volta a tutti un segno di civiltà del Parlamento italiano.

DISEGNO DI LEGGE

1. All'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al privo di vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.

Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge è abrogata».